



Decreto Dirigenziale n. 2 del 22/01/2013

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

Settore 3 Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime

Oggetto dell'Atto:

PORTO DI ISCHIA- INTERDIZIONE DELLE AREE TRA LE BITTE 75-77 DELLA
BANCHINA OLIMICA .

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- ai sensi dell'art. 105, comma 2, lettera "e" del D.Lgs. n. 112/98, emanato in attuazione della L. n. 59/97, sono state conferite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative alla manutenzione dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
- la legge regionale n. 3 del 28/3/02, all'art. 6, comma 1, lett. "c" attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale;
- in materia demaniale l'Autorità Marittima è titolare delle funzioni inerenti gli aspetti della sicurezza e della compatibilità dell'uso delle aree e opere portuali con gli interessi marittimi sotto il profilo tecnico-nautico, nonché delle funzioni di vigilanza;
- nell'ambito delle proprie competenze e per una razionale e coerente programmazione delle attività, i tecnici del Settore effettuano periodicamente verifiche e monitoraggi in loco, al fine di individuare gli interventi ritenuti prioritari per garantire la migliore fruibilità, sia sotto il profilo operativo che della sicurezza, delle strutture portuali gestite dalla Regione Campania;
- tale attività di monitoraggio è condotta principalmente sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Autorità marittime competenti in loco, oltre che sulla base delle proposte presentate dai referenti di ambito costiero;

PREMESSO altresì

- che a seguito di sopralluogo è stata redatta perizia tecnica estimativa dal Referente di ambito e con D.D n. 154 del 22.11.2012 è stata approvata la perizia tecnica estimativa dell'intervento urgente di ripristino della lamiera al ciglio della banchina Olimpica fra le bitte 75-77 del porto di Ischia;
- che ai sensi degli artt. 125 comma 8 del d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. ed artt. 5 e 14 comma 9 lett.a) del Regolamento di attuazione L.R. n.3/07, l'esecuzione dell'intervento de quo è stato affidato all'Impresa C.E.M.. s.p.a. Via Santa Lucia, 143, 80132 Napoli P.IVA 07109270632

RAVVISATA

- la necessità di garantire il regolare svolgimento dei lavori in oggetto, anche al fine di prevenire danni a cose o a persone, di salvaguardare la pubblica e privata incolumità nonché di garantire la sicurezza delle aree medesime;

RITENUTO

- pertanto necessario ed urgente, nelle more di effettuazione degli interventi in questione di interdire le aree interessate dall'espletamento dei lavori;

VISTA

- la L. 16 marzo 2001, n. 88;
- la L. 28 gennaio 1994 n. 84;
- gli artt. 28, 30 e 59 del C. d. N.;

Alla stregua dell'istruttoria e della dichiarazione di regolarità amministrativa redatta dal Responsabile del Procedimento ed allegata al presente atto

DECRETA

Art. 1

E' interdetto il transito e la sosta di persone e cose, nelle aree della banchina del porto di Ischia comprese tra le bitte 75 e 77, per una larghezza di m.2,00, ed una lunghezza di mt. 24,00 il tutto secondo quanto meglio riportato nell'allegata planimetria che forma parte integrante del presente atto;

La competente Autorità Marittima di concerto con la Direzione Lavori e la ditta esecutrice dei lavori, disciplinerà lo svolgimento delle varie fasi di intervento sull'area interessate, al fine di assicurare la continuità delle operazioni portuali e la regolarità del traffico veicolare.

Art.2

L'area interdetta dovrà essere opportunamente segnalata e delimitata. La ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- osservare i provvedimenti emanati dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 1 comma 2;
- transennare e segnalare opportunamente, secondo le vigenti normative di settore (sicurezza nei luoghi di lavoro e sicurezza dei cantieri) i tratti interessati dai lavori, anche attraverso idonea illuminazione notturna, al fine di consentire l'accesso solo agli addetti incaricati ed ai propri mezzi ed attrezzature necessarie ai lavori;
- comunicare, con apposito elenco, alla Capitaneria di Porto i mezzi necessari ai predetti lavori;

Art. 3

I contravventori del presente decreto saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 ed 1174 del Codice della Navigazione ovvero, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1231 dello stesso Codice, rimanendo comunque civilmente e penalmente responsabili del loro illecito comportamento.

Art. 4

L'interdizione decorre dalla data del presente decreto ed avrà efficacia sino alla ultimazione del ripristino del ciglio banchina in questione.

Art. 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente Decreto, che entra in vigore con effetto immediato.

Art. 6

Si dispone di inviare il presente provvedimento:

- alla Capitaneria di Porto di Ischia
- al Comune di Ischia;
- al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione;

di dare comunicazione del presente provvedimento all' Assessore ai Trasporti;

- arch. Massimo Pinto -